

I dati del *Registro*

Nel passare ora all'analisi sulla partecipazione dei singoli ebrei alla vita cittadina, se ne noterà, anzitutto, l'incidenza nell'economia del *Registro*. Si conservano 133 *notule* dal 1298 al 1300 e 8 frammenti degli anni seguenti: 29 dal 1 febbraio 1298 al 31 agosto 1298, di cui 10 riguardano atti in cui intervengono singoli ebrei e 2 atti per la comunità ebrai-

ca; 63 dal 12 settembre 1298 al 31 agosto 1299, di cui 11 riguardano atti in cui intervengono singoli ebrei e 3 atti per la comunità ebraica; 41 dal 10 settembre 1299 al 18 agosto 1300, di cui 9 riguardano atti in cui intervengono singoli ebrei; 8 frammenti di cui uno è un testamento senza data nella XIV indizione (1 settembre 1300-31 agosto 1301), due riguardano atti relativi alla XV indizione (1 settembre 1301-31 agosto 1302), di cui quello del 25 febbraio 1302 è il testamento di un cristiano in cui si menziona la fideiussione apprestata da un ebreo; uno del 29 maggio 1303 della I indizione (1 settembre 1302-31 agosto 1303) in cui intervengono ebrei; uno del 3 novembre 1303 della II indizione (1 settembre 1303-31 agosto 1304), con una seconda copia sottostante nella carta notarile, è la permuta tra una casa ed un ronzino, in cui intervengono ebrei; uno è un atto del 6 settembre 1304 della III indizione (1 settembre 1304-31 agosto 1305) in cui intervengono ebrei; uno è un testamento senza data e di incerta indizione; altri tre frammenti riguardano atti giudiziari. Inoltre figura copia della *notula* 1 febbraio 1298 relativa all'atto della comunità ebraica con il quale si apre il primo dei tre *quaderni* di cui si compone il *Registro*. In totale su 144 *notule*, 36 riguardano singoli ebrei e 5 riguardano la comunità ebraica.⁵²

Simile corposa presenza ebraica nella compagine umana della comunità cittadina trova conferma nell'oggetto di ciascuno degli atti stipulati: le prestazioni della vita di una società urbana a vocazione agricola. Nel volerne trascrivere i dati essenziali non può sfuggire la presenza di quelli che vi intervengono: ebrei che scambiano beni e servizi con altri ebrei e soprattutto con cristiani, ma anche cristiani che trattano alla stessa maniera con ebrei. Da sottolineare opportunamente, in riferimento a questi atti, la sede in cui sono stipulati quelli riguardanti l'intera comunità giudaica, in quanto su 5 atti 3 o piuttosto 4 – anche se, per la lacerazione del supporto cartaceo, non è indicato esplicitamente – vengono stipulati *in synagoga / nella sinagoga* ed 1 *in ecclesia Sancti Juliani / nella chiesa di San Giuliano*. È opportuno notare subito come gli altri 2 atti che interessano l'intera comunità cittadina si svolgano rispettivamente 1 *coram hospitali / davanti l'ospedale* e 1 *in ecclesia sancti Juliani / nella*

52. Le *notule* sono contegiate dal notaio per $29 + 63 + 41 = 133$, oltre a 8 frammenti = 141, a cui si aggiungono 3 frammenti di atti giudiziari: la somma si ricava anzitutto dalle dichiarazioni apposte dallo stesso notaio alla fine di ciascun quaderno: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., pp. 47, 161, 225. Non si capisce come mai venga fornito un errato computo delle *notule*, anche con la somma 133, in A. SPARTI (a cura di), *Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297-1300)*, Accademia di Scienze Lettere e Arti, Palermo 1982, pp. 10-11.

chiesa di san Giuliano. Tutti gli altri sono stipulati presso il notaio, meno quelli che richiedevano la presenza del capitano e castellano e si tenevano nella regia Curia retta dal capitano e castellano o quelli svolti dal baiuolo circondato da giudici, nella Curia baiulare.⁵³

La data di stipula è normalmente segnata dal notaio ericino con l'indizione e senza la precisazione dell'anno ed è rapportata all'anno indizionale compreso fra il 1° settembre e il 31 agosto: indizione era, infatti, una scansione attorno alla quale ruotava la vita pubblica ed era espressa da un numero d'ordine progressivo di un ciclo quindicennale di antica derivazione fiscale egiziana. In questo modo l'indizione si accavallava fra due anni e serviva alla precisazione della data, eventualmente attraverso un calcolo. Questa indizione di impronta greca o costantinopolitana, la più comune, si differenzia dall'indizione romana o pontificia e da altre. Senza considerare che, in una società multietnica, proprio il riferimento all'indizione si imponeva al di là del calcolo del tempo secondo le diverse ere in uso nel medioevo: era del postconsolato di derivazione classica con vari adattamenti; era dell'impero, del regno, del papato e del principato; era di Spagna nei domini visigotici; era *ab origine mundi* dei documenti greci; era cristiana calcolata dal 753 dalla fondazione di Roma e affermata con tante suddivisioni. Né va trascurato il computo ebraico dalla creazione del mondo e il computo arabo dall'egira. Dinanzi a tanti calcoli sull'anno, l'indizione, trascritta dal notaio ericino in ogni atto, non è secondaria per l'ambientazione agraria della vita cittadina ed appare significativa ed immediatamente percepibile più di ogni altro riferimento. Tanto è vero che nel fissare le scadenze il notaio ericino si orientava con il mese e con l'indizione e ugualmente nel riportare disposizioni o lettere recenti. Per l'anno, del resto, rinviava a quello segnato all'inizio di ogni *quaderno*.⁵⁴

Negli anni di cui si possiedono i tre *quaderni* del *Registro* del notaio ericino, gli atti sono, dunque, accorpati per indizione. Così il primo inizia il giorno 1 febbraio, segnando verosimilmente l'avvio dell'attività notarile, il secondo il giorno 12 settembre e il terzo il 10 settembre. Per le carte riguardanti gli anni fino al 1304 si hanno generalmente il mese e

53. Per le funzioni delle due Curie: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. XLII-XLV. Sulle sedi delle assemblee si ritorna più avanti.

54. Per queste indicazioni e per gli altri calcoli del calendario è indispensabile riferirsi a A. CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Hoepli, Milano 1988 passim. Inoltre per alcune precisazioni sui caratteri intrinseci e sugli usi cronologici dei documenti medievali: A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Jouvence, Roma 1979, pp. 67-79, 111-123.

l'indizione, da cui si può risalire all'anno, sempre nello stile adoperato dal notaio. Bisogna, infatti, tener conto che in Sicilia fino al XVI secolo sono usati promiscuamente e talora in modo confuso sia lo stile dell'Incarnazione con inizio dell'anno al 25 marzo sia lo stile della Natività con inizio dell'anno al 25 dicembre.

Il notaio ericino dichiara di adoperare il sistema di datazione solo ad inizio di ogni *quaderno* con parole che talora risultano inframezzate da spazi per deficienza del supporto cartaceo. Queste le sue espressioni: il primo *quaderno* si apre con la ricostruzione seguente dell'*intitulatio* / *intitolazione* che precede il doc.I e si riferisce per l'indizione a tutti gli altri ivi contenuti: [*mensis february undecime indictionis... Christi Incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo septimo regnante*] *Eccellentissimo...* / *del mese di febbraio della XI indizione... nell'anno 1297 dell'Incarnazione di Cristo, sotto il regno dell'Eccellentissimo...*; ancora il secondo *quaderno* si apre in modo più integro con la seguente *intitulatio* / *intitolazione* che precede il doc.XXX e si riferisce per l'indizione a tutti gli altri ivi contenuti: [*mensis septembris duodecime indictionis... Christi Incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo octavo regnante Excellentissimo...* / [*del mese di settembre della XII indizione...nell'anno 1298 dell'Incarnazione di Cristo sotto il regno dell'Eccellentissimo...*; infine il terzo *quaderno* si apre con altra ricostruzione dell'*intitulatio* / *intitolazione* che precede il doc.XCIII e si riferisce per l'indizione a tutti gli altri ivi contenuti: [*mensis septembris tertiedecime indictionis... Christi Incarnationis anno millesimo nonagesimo nono regnante Excellentissimo...* / *del mese di settembre della XIII indizione... nell'anno 1299 dell'Incarnazione di Cristo sotto il regno dell'Eccellentissimo...* Segue il nome del re Federico III con i titoli regali e con l'anno di regno. Dalle parentesi interposte nella trascrizione si evidenzia la ricostruzione fondata sulla seconda delle espressioni precedenti: un'osservazione da non sottovalutare.

Se ne ricava che una parte del 1297 era nella XI indizione e così pure il 1298 fino al 31 agosto, il resto del 1298 nella XII indizione estesa fino al 31 agosto 1299, dal 1 settembre 1299 si entrava nella XIII indizione fino al 31 agosto 1300. Così di seguito fino a pervenire all'altra data dell'anno 1303 nella II indizione. Infatti in uno dei frammenti, doc.CXXXIX, si legge all'inizio *Anno Domini millesimo trecentesimo tercio, mense novembris, die tercio eiusdem secunde indictionis* / *Nell'anno del Signore 1303, nel mese di novembre, il giorno 3 della II indizione*. Sulla base di queste espressioni, con il *Christi Incarnationis anno* si deve constatare che il notaio si riferisce chiaramente allo stile dell'Incarnazione e, conseguentemente, dal

25 marzo dello stesso *quaderno* si entra nel nuovo anno 1298, similmente nella indizione XII il 25 marzo inizia il 1299 e nella indizione XIII il 25 marzo inizia il 1300; al contrario con l'espressione *Anno Domini millesimo trecentesimo tertio... secunde indictionis* si dovrebbe segnare l'inizio dell'anno al 25 dicembre. A chiarire la questione su quale stile adottasse il notaio bisogna, invece, prendere quest'ultima espressione come generica, senza con ciò additare l'inizio dell'anno al 25 dicembre. Infatti, nella copia del primo atto trasmesso, la data è notata al margine sinistro *primo februarii XI indictionis / nel primo di febbraio della XI indizione*. Si tratta di una copia, con poche varianti, o forse una prima stesura poi dal notaio conservata per la minuta che conteneva nel verso del foglio. Pertanto nel foglio originale la frase, ricostruita, [*mensis februarii undecime indictionis... Christi Incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo septimo... / del mese di febbraio della XI indizione... nell'anno 1297 dell'Incarnazione di Cristo*, non deve riferirsi al febbraio del 1297 ma all'indizione XI che partiva dal 1 settembre di quell'anno e proseguiva fino al 31 agosto 1298, comprendendo il mese di febbraio. Per lo stile moderno, invece, va trascritto 1 febbraio 1298. Inoltre all'inizio del secondo *quaderno* il notaio è pronto ad annotare [*mensis septem]bris duedecime indictionis... Christi Incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo octavo... / [del mese di settem]bre della XII indizione... nell'anno 1298 dell'Incarnazione di Cristo... In questo modo precisa che da settembre prosegue l'anno 1298 da cui era partito nel primo *quaderno* con l'atto del 1 febbraio che ora si segna 1298. Ed è proprio la datazione completa apposta all'inizio del secondo *quaderno* a darne conferma, similmente per il seguito dell'anno 1299 che dal secondo *quaderno* prosegue nel terzo *quaderno*, dove si passa al 1300. Per gli anni a seguire bisogna procedere con lo stesso criterio.⁵⁵*

55. Le espressioni sono riportate dai rispettivi inizi dei seguenti documenti: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., docc. I, XXX, XCIII e, per l'inizio del frammento riportato, doc. CXL (ed. Sparti, 139). Per quanto riguarda la conferma che a Monte San Giuliano in quel tempo si seguisse promiscuamente lo stile dell'Incarnazione e lo stile della Natività, basta rinviare alle prime espressioni di un atto notarile trascritto e pubblicato in appendice da A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Appendici, II: *Testamentum quondam nobilis Ioannis Maiorana militis de terra Montis Sancti Iuliani huius Sicilie regni. Die secundo augusti VII indictionis 1339. In nomine Domini Amen. Anno dominice Incarnationis MCCCXXXIX... / Testamento del nobile Giovanni Maiorana cavaliere della "terra" di Monte San Giuliano di questo regno di Sicilia...* Ma subito dopo lo stesso esimio maestro pone la trascrizione di una bolla emanata dal vescovo di Mazara, dove sta scritto... *Datum apud Montem Sancti Iuliani anno Domini 1335 indictione quarta die 21 mensis februarii*. La stessa oscillazione attesta ugualmente i numerosi documenti ufficiali riportati dal *Privilegiorum et gratiarum aliorumque diversorum actorum excelse civitatis Montis Sancti Iuliani liber*, Ms 1 BCE, già sopra citato.

Il notaio ericino non si sofferma sui giorni della settimana, tuttavia nel *Registro* fornisce una preziosa indicazione, utile a ricostruire il calendario dell'anno 1298. Infatti nell'assemblea del 21 giugno della XI indizione dell'anno 1298 la comunità ebraica affida a *Busac di Farcano Russo* l'incarico di una colletta di denaro da espletare *per totum diem Iovis vicissimum sextum predicti instantis mensis iunii / per tutto il giovedì 26 del predetto presente mese di giugno*. Appunto bisogna accertare che tale data corrisponda a giovedì. Per accedere alle tavole del calendario perpetuo si parte dall'anno e si ricerca la data della Pasqua cristiana: nell'anno 1298 domenica 6 aprile, nel 1299 domenica 19 aprile, nel 1300 domenica 10 aprile, nel 1301 domenica 2 aprile, nel 1302 domenica 22 aprile, nel 1303 domenica 7 aprile, nel 1304 domenica 29 marzo. A tal proposito bisogna tener presente che gli ebrei, seguendo un calendario lunare, da sempre celebrano la Pasqua con tre giorni di festa nel plenilunio del mese *nisan*, da cui parte il calcolo per la Pasqua cristiana che la Chiesa romana posticipa normalmente alla domenica seguente il primo giorno del plenilunio. La data della Pasqua cristiana rappresenta, quindi, un riferimento preciso per stilare il calendario. Appunto nel 1298 la Pasqua cristiana cade il 6 aprile e consente di ritrovare il 26 giugno come giorno di giovedì. Da qui si risale agli anni seguenti e si stilano i rispettivi calendari. In questo modo il doc. XXI del 21 giugno 1298 ha dato appiglio per sviluppare, accanto alla data, anche la precisazione del giorno, allo scopo di evidenziare fino a che punto fossero osservate le festività ed il riposo settimanale per i cristiani e per gli ebrei.

Alla fine il computo coincide con le indicazioni esplicite sui giorni della settimana. Né va sottaciuto come tali giorni coincidono con le indicazioni dei giorni della settimana, che si rinvencono nelle *imbreviature* del notaio Adamo de Citella (1286-1287 e 1298-1299) di Palermo, appositamente da lui segnate all'inizio di ogni atto. Peraltro va precisato che il notaio palermitano all'inizio di ogni mese pone l'indicazione esplicita dell'anno con l'espressione ripetuta *Mensis... anno Domini... / del mese... nell'anno del Signore...* Inoltre, la sua attività si interrompe nei giorni 24-26 dicembre 1298, non così il 25 marzo 1299 quando registra due atti, mentre non è più documentata dopo il 19 agosto 1299.⁵⁶

56. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., doc. XXI del 21 giugno 1298. Sul notaio palermitano Adamo de Citella v. nota seguente per l'indicazione delle domeniche. Per la datazione negli anni 1298-1299: P. GULOTTA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella...*, cit., passim, senza tralasciare R. STARRABBA, *Catalogo ragionato di un Protocollo del notaio Adamo de Citella dell'anno di XII indizione 1298-1299, che si conserva nell'Archivio comunale di Palermo*, in ASS, n.s. XII, 1887, pp. 56-70, 366-400; XIII, 1888, pp. 73-88, 291-306. 443-450; XIV, 1889, pp. 165-182.

Per tornare all'attività del notaio ericino, a prima vista si prova meraviglia perché in ben 37 domeniche, inclusa domenica di Pentecoste 1300, ma anche nel giorno dell'Epifania del 1300 e nel giorno 15 agosto 1299, scriveva i suoi atti. La spiegazione consisterebbe nell'escludere la sua attività da quelle *servili* incluse nel precetto ecclesiastico cristiano del riposo. Ma svolge pure attività di sabato, il giorno di riposo per gli ebrei. Sabato in cui partecipa, inoltre, all'assemblea della comunità ebraica quando redige per tre volte un atto. Per altri versi si evidenzia una collettività dove le osservanze religiose non appaiono vincolanti. Da parte degli ebrei si nota la loro assenza in atti, neppure come testimoni, nel giorno di sabato, quando invece si tengono le assemblee della comunità giudaica *in synagoga*. Per i non ebrei non si rileva la stessa astensione per domenica e feste cristiane, in quanto intervengono negli atti come interessati o come testimoni. Il notaio sembra, quindi, estraneo al precetto del riposo cristiano; potrebbe apparire un ebreo, non certo osservante, perché si presta a redigere atti anche di sabato. Verosimilmente è un cristiano ed è forse l'unico fra i notai ericini che registrano atti per gli ebrei, come registra le due assemblee cittadine di domenica. Del resto neppure a Palermo il notaio contemporaneo curava l'osservanza del riposo domenicale e festivo.⁵⁷

57. Da premettere che il riposo domenicale e festivo non era e non è rigido come il sabato per gli ebrei. A Monte San Giuliano, a prescindere da domenica 20 luglio e domenica 26 ottobre in cui si svolgono le due assemblee dell'intera comunità cittadina, vi sono atti fra privati che avvengono di domenica. Nessuna meraviglia, ferma restando la trasgressione del riposo festivo da parte di notaio e testimoni cristiani, quando tali atti avvengono fra giudei: domenica 10 agosto 1298. Inoltre domenica 9 febbraio 1298 è registrata la vendita della metà di una casa in favore del fabro *Chilfa giudeo*. Se tale trasgressione avviene solo da parte del notaio e da parte del venditore, domenica 13 aprile 1298, oltre al notaio, sono implicate nella trasgressione le due parti cristiane per la permuta di una terra. Così pure domenica 18 maggio 1298 per atto di vendita, domenica 5 ottobre 1298 per divisione di beni, domenica 12 ottobre 1298 per altra vendita, domenica 19 ottobre 1298 per una quietanza, domenica 8 febbraio 1299 per una transazione, domenica 1 marzo 1299 tre atti, per concessione di una vigna, per l'emancipazione di un figlio e per vendita di una mula nera da parte di *Sadono de Challozo giudeo* ad un cristiano, domenica 8 marzo per una permuta, domenica 22 marzo per vendita di una casa, domenica 26 aprile per la designazione di un arbitro, domenica 3 maggio due atti, per vendita di metà di una casa e per una obbligazione, domenica 24 maggio per assegnazione di dote, domenica 31 maggio 1299 per vendita di un casalino e per la vendita di un mulo da *Brachamo Sabbatini de Squillacio giudeo* ad un cristiano, domenica 23 agosto 1299 tre atti, assegnazione di dote, vendita di una vigna e relativa dichiarazione di quietanza, domenica 4 ottobre 1299 per quietanza, domenica 11 ottobre 1299 testamento, domenica 25 ottobre per vendita, domenica 20 dicembre 1299 per una promessa di permuta e domenica 27 dicembre 1299 promessa di restituzione, domenica 25 febbraio 1302 per atto di vendita e per testamento, domenica 3 novembre 1303

Sono da considerare, inoltre, le indicazioni sui testimoni, per evidenziare come i cristiani assistano sia ad atti fra privati ebrei sia ad atti riguardanti la comunità giudaica. Ma anche nei pochi atti fra ebrei i testimoni sono cristiani, uniti talvolta ad ebrei. In particolare in atti stipulati fra ebrei: testimoni sia ebrei che cristiani (XXV, XXVI, LXVII); in atti tra ebrei testimoni esclusivamente cristiani (VIII, XIV). Intervengono solo testimoni cristiani in atti da ebreo a non ebreo (XXII, XXXI, XXXIX, LXVIII, LXXVII, LXXIX, LXXX, CXIII, CXX, CXXX, CXXXII, CXXXVIII) e in quelli in cui cristiani coinvolgono ebrei (III, IV, V, VII, XXVII, XXX, XLIX, LXXII, LXXXI, CII, CXIV, CXVII, CXVIII, CXXII, CXXXIX, CXL). In definitiva, non risultano mai testimoni esclusivamente ebrei. Ciò risalta negli atti che riguardano l'intera comunità giudaica, dove i testimoni sono sempre cristiani ed ebrei (I, XXI, XLII, LXVI) anche se il numero dei cristiani, oltre al giudice, si restringe: rispettivamente due su nove ebrei, due su quattordici, mentre

una permuta in cui almeno uno dei contraenti è ebreo. Si noti esplicitamente come domenica 9 novembre 1298 si tenga un atto giudiziario pubblico alla presenza del capitano e castellano della città. Per tutti questi richiami: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., docc. XXIII e XL per le due assemblee cittadine; per l'atto giudiziario con l'intervento del capitano e castellano doc. XLIV. Registrano gli unici atti fra ebrei, di domenica i docc. XXV e XXVI, dove però vi sono anche testimoni cristiani e il notaio. Gli atti fra ebrei e cristiani di domenica in docc. V, LXII, LXXVII, CXIII, CXIV, CXL (ed. Sparti, 139). Quelli fra cristiani, sempre redatti di domenica, in docc. XIII, XVI, XXXIII, XXXVII, LV, LX, LXI, LXIII, LXIV, LXIX, LXX, LXXI, LXXIII, LXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCIX, C, CV (ed. Sparti, 104), CXXXVI (ed. Sparti, 135), CXXXVII (ed. Sparti, 136). Ovviamente anche per gli atti fra ebrei e cristiani e per gli atti fra cristiani si deroga alla normativa del riposo festivo da parte dei cristiani, sia intervenuti, sia testimoni. Complessivamente il notaio registra di domenica, a parte quelli per le due assemblee cittadine e in più l'atto giudiziario pubblico, 20 atti fra cristiani, 5 fra ebrei e cristiani e solo 2 fra ebrei. La mancata osservanza del riposo festivo non poteva essere più chiara. Se si giustifica la redazione del testamento dettato da un cristiano il giorno dell'epifania 6 gennaio 1300, non trova motivazione la vendita di sabato 15 agosto Assunzione di Maria, l'arcaica prima festa che non poteva essere ignorata dai cristiani a Monte San Giuliano, essendo stata fissata al 5 agosto come la chiesetta dedicata nel Castello a *Sancta Maria ad nives*, festa poi trasferita definitivamente a metà agosto. Per quest'ultimo inciso e per la successiva dedicazione della Chiesa Matrice all'Assunta, per cancellare la memoria delle antiche feste, Katagoghia 23 aprile e Anagoghia 25 ottobre, dedicate alla dea ericina: S. CORSO, *Le feste di Erice...*, cit., pp. 61-67.

A titolo esemplificativo, sul lavoro domenicale del notaio a Palermo si possono leggere le seguenti *imbreviature* nell'anno 1298: 5 e 19 ottobre, 2 e 30 novembre, 7 e 21 dicembre, nell'anno 1299 domenica 4, 18 e 25 gennaio, 8 e 15 febbraio, 15 marzo e 5 aprile. In particolare il 7 giugno 1299 si tratta di diversi atti: un contratto di matrimonio, una procura, una dichiarazione di mercanti su richiesta del regio giustiziere; il 14 giugno 1299 c'è solo un contratto di matrimonio; il 28 giugno 1299 è registrata una promessa di vendita di una casa nel Cassaro di Palermo in favore di *Mushi Maylim giudeo*. Similmente un solo atto, la promessa di restituire un mutuo, domenica 9 agosto 1299: P. GULOTTA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella...*, cit., pp. 341-343, 350-351, 340-361, 380-381.

nel terzo sei cristiani su diciotto ebrei e nell'ultimo atto sono citati quattro cristiani su cinque ebrei fra cui il *protho* in carica. In tutto ciò bisogna valutare incertezze nell'annoverare l'appartenenza al gruppo etnico, quando non esplicitamente asserita, allorché bisogna dedurla da altre notizie nell'intero *Registro*. Inoltre, come dettavano le *Constitutiones* di Federico II, alla chiusura dell'atto e prima dei testimoni, il notaio annotava l'intervento del giudice di turno fra i *iudices contractuum*, in carica un anno indizionale e scelti fra i notai.⁵⁸

Tanto basta per valutare sia la consistenza della comunità giudaica sia l'inserimento dei singoli ebrei nella vita della compagine urbana. Ciò risalta anche dal limite di anni e dalla frammentarietà in cui si situa la documentazione di un solo notaio fra tanti che contemporaneamente svolgevano funzioni nella città del Monte. Precisamente una *terra*, distinta dalle *civitates* caratterizzati da altri risvolti nella vita cittadina, ma munita di *castrum* / *castello* dove risiedeva il rappresentante del re, che teneva curia e che, circondato dal baiulo e dai giudici, esercitava la giustizia e raccoglieva uomini e mezzi per la difesa del territorio. Per la vita civile, poi, il numero straordinario di ventitré notai, segno di agiatezza diffusa e di elevato tenore dell'ambiente. Fra i quali *Johannes de Majorana regius puplicus terre Montis Sancti Juliani notarius*, verosimilmente il notaio della numerosa comunità giudaica di Erice in quegli anni.⁵⁹

A questo punto non si sfugge dal riprendere il paragone più volte avviato, seppure estrinseco e superficiale, con documenti coevi redatti dal notaio Adamo de Citella di Palermo, sia nel 1° *Registro* 1286-1287 sia nel 2° *Registro* delle *Imbreviature* 1298-1299. A parte l'ambiente più variegato, risulta una presenza ebraica più circoscritta rispettivamente a 15 e 11, complessivamente 26, cittadini ebrei intervenuti negli atti posseduti, in un contesto in cui compaiono 47 saraceni ridotti a servitù, oltre ad altri servitori *de genere sclavorum* e perfino cristiani di origini saracene o meno. In particolare negli anni 1298-1299 si incontrano solo cinque atti in cui intervengono a diverso titolo ebrei: sabato 11 novembre 1298 *Busach Shimilel, giudeo, confessa esser debitore di once 2.12 verso Giovanna vedova di Gentile archerio*; inoltre giovedì 5 febbraio 1299 *Antonio Sacerdoti, giudeo napoletano, abitante di Palermo, confessa di essere debitore di tarì 8 per un mutuo verso Guglielmo de Pistillono*; anco-

58. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. XLV-XLVI, LV.

59. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. XXX-XXXIII, XLII-XLIX.

ra lunedì 30 marzo 1299 *Maymun Deba e Bracha Firchel giudei, buche-rii/macellai, vendono a Leone de Vivo pelli di arieti e di agnelli*; martedì 21 luglio 1299 *Contissa moglie di Gerardo de Elia e Francesco de Elia suo figlio dichiarano di ricevere da Angelo Paulillo quattro annualità di censo su degli immobili*; domenica 28 giugno 1299 *Simone Nicolai Lucensis si impegna a vendere a Nushi Mailim giudeo una sua casa sita nel Cassaro*. In definitiva cinque atti in cui sono interessati contestualmente ebrei e cristiani. Quanto basta per descrivere certamente, seppure in modo parziale, il clima di scambio commerciale fra cittadini delle due diverse etnie. Il resto degli interventi degli ebrei riguarda la qualità di testimoni, meno la fideiussione rilasciata da *Leonus bankerius iudeus* e quella offerta da *Lushi iudeus filius Iacob Dachab*. A parte tali presenze esplicite con la qualifica *giudeo*, un approccio meno sommario porterebbe ad approfondire alcuni indizi, come i nomi propri o quelli di famiglia. Con ciò non si intende sminuire la portata della comunità giudaica di Palermo, esistente da remota antichità, ma non c'è dubbio che mancano elementi, registrati nei documenti perduti, volti a documentarne per quegli anni l'operosità.⁶⁰

Anche da queste considerazioni, apparentemente estranee, si vuole dare il dovuto risalto alle copiose notizie fornite dal notaio ericino sulla vita della città del Monte e sulla comunità ebraica in essa operante. Resta, in ogni caso, da sottolineare la diversità fra una giudaica e l'altra, per fisionomia e per crescita storica. Da ciò la necessità di una visione dettagliata quanto sintetica di ciò che si ricava dai documenti da lui offerti sugli ebrei di Monte San Giuliano.

Per comodità si forniscono sistemati in uno schema oggetto e altri riferimenti sui 35 atti che riguardano i singoli ebrei e sugli altri 6 riguardanti la comunità giudaica. Schema che segna nella prima colonna ciascuno degli atti con l'effettiva numerazione sistemata dall'editore più recente, seguendo, però, il tipo romano di numerazione apposta a ciascun atto dal primo editore. In carattere corsivo è riportato il contenuto dell'atto, quando è stato trascritto dal margine sinistro del foglio, diversamente è formulato, senza il carattere corsivo, un titolo riassuntivo trat-

60. La lettura sommaria è stata ricavata da P. BURGARELLA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella...*, cit., pp. 40, 69, 104, 115, 229, 271, 350, 354, 383, 398, 400; P. GULOTTA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella...*, cit., pp. 111, 131, 133, 229, 316, 390, 464, 471. Senza tralasciare il raffronto con R. STARRABBA, *Catalogo ragionato di un Protocollo del notaio Adamo de Citella dell'anno di XII indizione 1298-1299, che si conserva nell'Archivio comunale di Palermo*, in ASS, n.s. XII, 1887, pp. 56-70, 366-400; XIII, 1888, pp. 73-88, 291-306, 443-450; XIV, 1889, pp. 165-182.

to dal regesto. Si è ritenuto opportuno proporre la tipologia dell'intervento nell'atto, al fine di evidenziarne la mutua implicazione di ebrei e cristiani nei relativi impegni assunti. I docc. CVI e CXXXVI sono stati riportati, pur essendo atti fra cristiani, perché riferiscono di fideiussione apprestata da ebrei. La registrazione delle assemblee della comunità ebraica risulta dal docc. I, XXI, XLIII, XLIV, LXVI: è stato indicato il luogo della stipula, quando espressamente segnato nell'atto. Nella colonna di destra, dopo la data trascritta in stile moderno, si è dato spazio al giorno della settimana secondo la ricostruzione del calendario effettuata. Seguono indicazioni riassuntive sui testimoni. Inoltre la ripartizione delle due colonne corrisponde ai *quaderni* del notaio ed alle indizioni XI, XII e XIII, mentre a parte sono scandite le altre di cui si possiedono frammenti. Infine sotto la colonna di sinistra si riportano in sintesi i numeri relativi alle tipologie di atti per il rapporto fra ebrei e cristiani; sotto la colonna di destra i numeri degli atti registrati nei diversi giorni della settimana.

| | |
|--|---|
| Doc. I - <i>Pro universitate judeorum - in synagoga</i> | 1 febbraio 1298 - sabato - testimoni cristiani e ebrei |
| Doc. III - <i>De permutacione</i> - tra coniugi cristiani e fabbro ebreo | 7 febbraio 1298 - venerdì - testimoni cristiani |
| Doc. IV - <i>De vendicione</i> - da cristiano a fabbro ebreo | 9 febbraio 1298 - domenica - testimoni cristiani |
| Doc. V - vendita - da cristiano a fabbro ebreo | 9 febbraio 1298 - domenica - testimoni cristiani |
| Doc. VII - concessione di terre - da fabbro ebreo a cristiano | febbraio/marzo 1298 - testimoni cristiani |
| Doc. VIII - diffida - tra due fabbri ebrei | 5 marzo 1298 - mercoledì - testimoni cristiani |
| Doc. XIV - <i>De concordia</i> - tra famiglie di ebrei | 17 aprile 1298 - giovedì - testimoni cristiani |
| Doc. XXI - <i>Procuracio judeorum - in synagoga</i> | 21 giugno 1298 - sabato - testimoni ebrei e cristiani |
| Doc. XXII - <i>De concessione terre</i> - da fabbro ebreo a cristiano | 14 luglio 1298 - lunedì - testimoni cristiani |
| Doc. XXV - <i>Vendicio predii absolutio</i> - da ebrei ad ebreo | 10 agosto 1298 - domenica - testimoni ebrei e cristiani |
| Doc. XXVI - <i>De pecunie confessione</i> - tra due ebrei | 10 agosto 1298 - domenica - testimoni ebrei e cristiani |
| Doc. XXVII - <i>De vendicione predii</i> - da cristiani ad ebreo | 14 agosto 1298 - giovedì - testimoni cristiani |
| Doc. XXX - <i>De vendicione prediorum</i> - da cristiano a fabbro ebreo | 12 settembre 1298 - venerdì - testimoni cristiani |
| Doc. XXXI - <i>De vendicione prediorum</i> - da fabbro ebreo a cristiano | 12 settembre 1298 - venerdì - testimoni cristiani |
| Doc. XXXIX - <i>De vendicione predii</i> - da coniugi ebrei a cristiano | 24 ottobre 1298 - venerdì - testimoni cristiani |
| Doc. XLII - elezione di <i>protho</i> e <i>sindaco</i> | novembre 1298 - testimoni cristiani ed ebrei |
| Doc. XLIII - procura della comunità - <i>in ecclesia Sancti Juliani</i> | 7 novembre 1298 - venerdì - testimoni cristiani |
| Doc. XLIX - <i>Testamentum</i> - legato da cristiano a medico ebreo | 29 dicembre 1298 - lunedì - testimoni cristiani |
| Doc. LXII - <i>Vendicio animalium</i> - da ebreo a cristiano | 1 marzo 1299 - domenica - testimoni cristiani |
| Doc. LXVI - <i>Procuracio universitatis iudeorum - in synagoga</i> | 11 aprile 1299 - sabato - testimoni ebrei e cristiani |
| Doc. LXVII - <i>Testamentum</i> - fra ebrei: padre a figlio | 14 aprile 1299 - martedì - testimoni ebrei e cristiani |
| Doc. LXVIII - <i>Concesso ad plantandum</i> - medico ebreo a cristiano | 20 aprile 1299 - lunedì - testimoni cristiani |
| Doc. LXXII - restituzione di terre - da cristiano a fabbro ebreo | 14 maggio 1299 - giovedì - testimoni cristiani |
| Doc. LXXVII - vendita di mulo - da ebreo a cristiano | 31 maggio 1299 - domenica - testimoni cristiani |
| Doc. LXXIX - immissione in possesso - da medico ebreo a cristiano | 24 luglio 1299 - venerdì - testimoni cristiani |

| | |
|--|--|
| Doc. LXXX – vendita di due case – da coniugi ebrei a cristiano | 27 luglio 1299 – lunedì – testimoni cristiani |
| Doc. LXXXI – obbligazione – tra medico ebreo e cristiano | 27 luglio 1299 – lunedì – testimoni cristiani |
| Doc. CII – atto di permuta – tra coniugi ebrei e coniugi cristiani | 12 ottobre 1299 – lunedì – testimoni cristiani |
| Doc. CVI – risoluta fideiussione in atto fra cristiani – verso ebreo | 30 ottobre 1299 – venerdì – testimoni cristiani |
| Doc. CXIII – promessa restituzione – da ebreo a cristiano | 20 dicembre 1299 – domenica – testimoni cristiani |
| Doc. CXIV – obbligazione – da cristiano ad ebreo | 27 dicembre 1299 – domenica – testimoni cristiani |
| Doc. CXVII – vendita – da cristiano a fabbro ebreo | 27 gennaio 1300 – mercoledì – testimoni cristiani |
| Doc. CXVIII – vendita – da coniugi cristiani a fabbro ebreo | 15 aprile 1300 – venerdì – testimoni cristiani |
| Doc. CXIX – promessa restituzione – da fabbro ebreo a cristiano | 15 aprile 1300 – venerdì – testimoni cristiani |
| Doc. CXXII – promessa – da cristiano ad ebreo | aprile/maggio 1300 – testimoni cristiani |
| Doc. CXXX – vendita di somaro – da ebreo a cristiano | 28 giugno 1300 – martedì – testimoni cristiani |
| Doc. CXXXII – restituzione – da ebreo a cristiano | luglio/agosto 1300 – testimoni cristiani |
| Doc. CXXXVI – testamento menziona fideiussione verso ebreo | 25 febbraio 1302 – domenica |
| Doc. CXXXVIII – <i>pactum et manumissio</i> – da ebreo a servo arabo | 29 maggio 1303 – mercoledì – testimoni cristiani |
| Doc. CXXXIX – permuta – da cristiano ad ebreo | 3 novembre 1303 – mercoledì – testimoni cristiani |
| Doc. CXL – riconoscimento di debito – da coniugi cristiani ad ebreo | 6 settembre 1304 – domenica – testimoni cristiani |
| In totale | |
| <i>pro universitate judeorum</i> 5 | Incerto 1; ven. 1; <u>sabato 3</u> |
| tra ebrei 5 | mart. 1; merc. 1; giov. 1; <u>domenica 2</u> |
| da cristiani ad ebrei 15 | incerto 1; lun. 1; merc. 2; giov. 2; ven. 4; <u>domenica 5</u> |
| da ebrei a cristiani 15 | incerto 2; lun. 5; mart. 1; ven. 4; <u>domenica 3</u> |
| da ebreo a servo arabo 1 | merc. 1 |
| <i>notule</i> 41 su 144 | |

Fuori dubbio che gli ebrei si distinguessero dagli altri *habitatores / abitanti* della città, soprattutto per le particolarità della vita che conducevano sia in privato sia in pubblico, senza pregiudicare i rapporti sociali con i diversi. Eppure della loro identità non appaiono tutti i contorni nel *Registro* del notaio, perché non vi sono registrati atti da cui risaltino i comportamenti quotidiani nella vita domestica. Né vi figurano matrimoni, né feste e neppure altri atti da cui si possano ricavare, tranne un testamento. La prevalenza di atti bilaterali da ebrei a cristiani e da cristiani ad ebrei, in pari numero, ne costituisce la controprova che sottolinea una proiezione sociale per la vita della città. In ogni caso cristiani ed

ebrei obbediscono non solo alle stesse leggi, ma ugualmente alle stesse *consuetudines terre Montis Sancti Iuliani / consuetudini della "terra" di Monte San Giuliano*.⁶¹

Eppure, al di là del *Registro*, esile traccia di una casa abitata da ebrei, nella via che attualmente dal quartiere più antico conduce alla piazza della città, è stata rinvenuta da una recente osservazione: nello stipite di pietra si vedono ancora alcuni buchi, non cancellati dall'usura del tempo, dove evidentemente erano stati dei chiodi per reggere il tubicino di legno, *mezuzah*, in cui ogni capofamiglia ebreo teneva inserito un versetto biblico. Ed è attestato che erano case di *immemorabile vetustà*.⁶²

Peraltro l'ebreo in quanto tale si vedeva nel nome personale e paterno, ambedue quasi sempre di derivazione biblica, quel nome contrassegnato dal notaio con l'aggettivo etnico *iudeus*, anche nelle testimonianze. Ciò non toglie che alcuni nomi non vi siano contrassegnati perché risultava ovvio o per altri motivi. Altri nomi, come *Sabbatinus* o *de Moyses*, lasciano supporre l'appartenenza ebraica. Spesso nell'elenco dei testimoni l'apposizione di un nome giudeo dopo i cristiani continua con altri nomi di giudei, anche se non è dichiarato. Inoltre si notano alcuni cognomi, già affermati nella comunità cittadina, che lasciano supporre la rinuncia all'appartenenza ebraica, anche se il passaggio alla religione cristiana viene piuttosto documentato, nel *Registro*, da parte saracena. In particolare *Gullielmus* e *Bartholomeus de Baptizato*, padre e figlio dal nome prettamente cristiano, trattano ugualmente con cristiani ed ebrei e, oltre a firmare i loro atti, si trovano nel commercio di due distinte partite di vino, ma solo l'ebreo *Azaronus de Sydica*, ricco commerciante, stabilisce patti di restituzione in natura, come registrato in altra occasione dal notaio, senza trafficare denaro, mentre i due *de Baptizato* prevedono la restituzione del denaro triplicato, seppure con la concessione della vigna come compenso. Anche questo specifico commercio induce a ritenere i *de Baptizato* di origine ebraica. È stato supposto, a commento, come la pratica del commercio di vino abbia lasciato intravedere la diffidenza dell'ebreo a bere il vino prodotto dal cristiano, diffidenza verosimilmente estesa nel rifornirsi di cibi *Kasher* come la carne e i formaggi.⁶³

61. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. LXXXIX-CVII.

62. V. CARVINI, *Erice antica e moderna...*, cit., Ms 9, BCE, f. 590.

63. Sui nomi si sofferma A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. XXXIV-XLII. Altre considerazioni sono in parte riprese da D. ABULAFIA, *Una comunità ebraica...*, cit., pp. 160-161, 171-183.

A proposito delle preoccupazioni per la purità rituale, si deve sottolineare come la posizione della sinagoga di Erice non casualmente risulta sistemata dinanzi ad uno spandente d'acqua, facilmente utilizzabile perché di passaggio prima dell'ingresso e adoperata di certo per le abluzioni rituali e per i bagni delle donne. Ed alla sinagoga è orientata, come altrove, la comunità ebraica, quale centro della vita dei singoli e delle famiglie. Inoltre vi si tengono le assemblee, dove si elegge un solo responsabile, con il titolo onnicomprensivo di *protho e syndico generale*, per mansioni di rappresentanza esterna e di gestione interna, anche se talvolta viene affiancato da altri, eletti e deputati a precisi compiti di durata circoscritta. Il titolo rimanda probabilmente alla sovrapposizione di due poteri, ma evidenzia anche l'autogoverno di questa *universitas Iudeorum / comunità dei giudei*, denominata con lo stesso vocabolo *universitas* come la *universitas terre / comunità della "terra"*, dove "terra" corrisponde al moderno Comune o intera compagine cittadina. Si vede, allora, una struttura essenzialmente arcaica e fuori dagli ordinamenti successivamente affermati.⁶⁴

Complessivamente l'esame degli atti consente di scorgere la preferenza accordata ad alcune professioni: ebrei i due medici, tutti i fabbri, tutti gli orefici, tutti i carpentieri, tutti i lavoratori del cotone e forse tutti i sellai. Vi sono anche due ebrei a cui è attribuito il termine *bucherius / macellaio*: uno dei due appare solo come testimone nell'assemblea del 1 febbraio 1298, l'altro firma ugualmente come testimone in un testamento, l'unico di un ebreo. Spicca il mestiere indicato con la dizione generica di *faber*, evidenziata, come le altre, con l'apposizione accanto al nome. Ovviamente la preferenza è dettata dalla preparazione acquisita ed apprese esercitata con competenza e lealtà, vista la riproposizione nelle stesse tipologie di atti. Notevole, in particolare, che il medico ebreo renda i suoi servizi anche a cristiani e che venga per questo ricompensato da un cristiano nel suo testamento. A ciò si aggiunga la propensione per il commercio agricolo e per la compravendita di case. Pare che il prestito di denaro fosse limitato e che vi sia un solo atto in cui si è notata la pratica

64. Per la sinagoga: v.n. 49. Sulla reggenza unica della comunità ebraica e sulle elezioni: v. paragrafo seguente. La struttura arcaica delle mansioni dell'unico responsabile si ricava dal confronto con le notizie sulle altre comunità ebraiche. Ne trattano diffusamente parecchi autori. A titolo esemplificativo si vedano: FLIONTI, *Le magistrature presso gli ebrei di Sicilia*, in ASS, 1884, IX, pp. 357-361; H.BRESC, *Arabi per lingua...*, cit., pp. 249-253 e A.M. PRECOPI LOMBARDI, *Le magistrature ebraiche in Sicilia*, "Libera Università Trapani", 1990, IX, pp. 135-151; N. BUCARIA, *La comunità ebraica di Marsala...*, cit., in N. BUCARIA (a cura di) *Gli ebrei in Sicilia...*, cit., pp. 117-156.

dell'usura, ma solo verso un cristiano inadempiente. Singolare il caso di *magister Iacob medicus iudeus* che, concedendo ad un cristiano un appezzamento di terra da coltivare, si impegna ad accordargli in due rate un mutuo *gratis gratia et amore sine aliquo lucro vel usuris / gratis per riconoscenza e amore senza lucro alcuno o usura*, senza alcuna cautela tranne il giuramento del concessionario.⁶⁵

Appunto sul giuramento c'è un'altra particolarità, in quanto l'ebreo a Monte San Giuliano non giura, anche quando presta il debito giuramento il cristiano. Invece si evidenzia il giuramento richiesto e documentato nell'assumere incombenze relative alla comunità giudaica, giuramento che, ovviamente, non si differenziava da quello tramandato nella maggior parte delle comunità giudaiche, se non perché riproposto – come più sopra spiegato con precisazioni diverse – *per legem Mosaicam secundum ritum Mosaicum corporalem et debitum / per la legge mosaica secondo il rito mosaico corporale e dovuto*. Giuramento che l'ebreo non presta nei suoi affari privati. E invece dal notaio ericino è annotato che i cristiani giuravano *ad sancta Dei Evangelia tacto libro / sui santi Evangelii di Dio toccando il libro*, come cautela: così avviene per la dilazione della somma convenuta nella vendita di un ronzino, ancora dopo la consegna del prezzo per la vendita di un casalino e pure per chi si impegna a stare ai patti nel ricevere i beni spettanti della madre defunta.⁶⁶

Due dei cinque atti fra ebrei attestano la composizione di liti insorte fra confinanti nelle abitazioni, a seguito di precedente diffida, in ottemperanza all'uso consolidato nei diritti di passaggio: niente di particolare, all'infuori della comune volontà di raggiungere fra i capifamiglia

65. Qui basta notare il comportamento di gratitudine e di rispetto verso il medico ebreo: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., doc. XLIX. Per quanto riguarda l'usura il riferimento si evince dal confronto fra doc. CXIII e doc. CXXXIII (ed. Sparti, 132) dove un ebreo sembra angariare un cristiano. Vi si sofferma D. ABULAFIA, *Una comunità ebraica della Sicilia occidentale, Erice...*, cit., pp. 182-183. Inoltre è stato evidenziato da A.M. PRECOPI LOMBARDI, *Sull'usura degli ebrei in Sicilia*, in "Libera Università Trapani", 1986, V, pp. 157-161. Notevole il gesto del medico ebreo di concedere terre e di prestare denaro al concessionario cristiano menzionando esplicitamente la mancata richiesta di interessi e rifiutando il termine *usura*, segno dei suoi sentimenti, almeno in questo caso o forse per un suo atteggiamento abituale: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., doc. LXVIII. Per quanto riguarda i due macellai, probabilmente a servizio dell'intera comunità cittadina, sono testimoni rispettivamente in docc. I e LXVII.

66. Sul giuramento ebraico negli atti pubblici v. pp. 57-59. Per gli atti fra privati l'ebreo non giura, neppure quando contestualmente giura il cristiano: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., doc. CVII (ed. Sparti, 106). Il cristiano giura posando la mano sul libro degli Evangelii tenuto dal notaio: giurano l'acquirente, il venditore, il giovane ereditario e il contadino concessionario di terre per il prestito gratuito: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., docc. XLVII, LXXV, CV (ed. Sparti, 104), LIII e LVIII.

l'accordo in forma solenne e con la partecipazione esemplare delle rispettive consorti e dei figli. Né meno esemplare il testamento, l'unico registrato e dettato da ebreo, in cui il padre restituisce al figlio il prestito ricevuto gratuitamente ed a diverse riprese, per le sue necessità e per l'infermità presente. La stessa disponibilità si riscontra in altri due atti fra ebrei, quando la vendita della metà di una casa non comporta, in mancanza di tutta la somma, un aggravio di denaro, ma solo il differimento del debito a data stabilita. Inoltre non si richiede alcuna cautela e non si nomina il fideiussore come avviene fra ebrei e cristiani in simili circostanze. Può costituire un indice della particolare solidarietà etnica fra ebrei.⁶⁷

A parte queste annotazioni sulle peculiari identità, da questa analisi non traspare alcun dubbio sulla reale commistione fra ebrei e cristiani nella vita quotidiana e nella tutela degli interessi reciproci, giacché tutti risultano ugualmente *cohabitatores* / *coabitatori* obbedienti alle comuni consuetudini ed alle stesse garanzie. Non per nulla l'*universitas terre* / *la comunità cittadina*, per la specificazione di *terra*, indicava un agglomerato urbano munito di castello e retto dal capitano-castellano con la regia Curia, ma governato anche dal baiulo che con i giudici formava la Curia baiulare; *terra* che si distingueva dalla *civitas* e da *burgium*, da *tenimentum* e da altri centri privi di castello e denominati *casali*. Ma anche l'*universitas Iudeorum* è una comunità ufficialmente riconosciuta all'interno.⁶⁸

Per questo non vale ipotizzare che esistesse uno smembramento degli abitanti dentro e fuori le mura, descrivendo insediamenti di ebrei staccati dal tessuto urbano. E ciò perché l'analisi dei documenti del *Registro* del notaio ericino non può essere avulsa, pena la distorsione di dati e avvenimenti, dalla attenta considerazione sulla configurazione tipologica dei luoghi e sugli sviluppi attestati dagli storici locali.⁶⁹

67. Per i cinque atti fra ebrei: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., docc. VII, XIV, XXV, XXVI, LXVII e sulla fideiussione in cui l'ebreo richiede solo la somma: docc. CVII (ed. Sparti, 106) e CXXXVII (ed. Sparti, 136), mentre in doc. XLVII, compare come fideiussore un cristiano nella vendita di un ronzino, quando si dava in cauzione un altro ronzino ed una casa con annesso casalino.

68. I. PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII sec.*, Laterza, Bari 1978, pp. 30-40. Per le variazioni intervenute: IDEM, *La Sicilia dopo il Vespro*, Laterza, Bari 1982, pp. 58-59. Per la reggenza della comunità: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. XLII-XLV.

69. S. CORSO, *Iconologie della città*, cit., in T. SIRCHIA (a cura di), *La proposta di Erice...*, cit., pp. 180-181.